



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E SEGNALETICA

Approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Milano con
Delibera R.G 62/2017 del 13 dicembre 2017 - Atti 251677/11.15120171693

Modificato dal Consiglio della Città Metropolitana di Milano con
Delibera n. 64/2018 del 21 novembre 2018 - Atti 245262/11.15/2017/693

Modificato dal Consiglio della Città Metropolitana di Milano con
Delibera n. 30/2019 del 3 luglio 2019 - Atti 159861/11.15/2017/693

INDICE SISTEMATICO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione dei mezzi pubblicitari

CAPO II TIPOLOGIA – UBICAZIONE

- Art. 3 – Dimensioni
- Art. 4 - Distanze
- Art. 5 – Insegna di esercizio
- Art. 6 – Preinsegna
- Art. 7 - Cartello
- Art. 8 – Locandina
- Art. 9 – Striscione
- Art. 10 – Servizi utili
- Art. 11 – Freccie industriali, artigianali, commerciali

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 12 – Autorizzazioni e nulla osta
- Art. 13 – Istanza per il rilascio di autorizzazione o nulla osta
- Art. 14 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 - Procedura per il rilascio del nulla osta
- Art. 16- Durata dell'autorizzazione e del nulla osta
- Art. 17 – Diniego
- Art. 18 – Voltura
- Art. 19 – Termine di installazione
- Art. 20 – Modifica, Rinuncia e Revoca

CAPO IV OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI

- Art. 21 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 22 – Targhette di identificazione
- Art. 23 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
- Art. 24 – Convenzioni speciali
- Art. 25 – Divieti
- Art. 26 - Vincoli storici e artistici
- Art. 27 – Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art. 28 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

**CAPO V
ILLECITI E SANZIONI**

- Art. 29 – Rimozione d’urgenza
- Art. 30 – Rimozione previa diffida
- Art. 31 – Difformità messaggi pubblicitari
- Art. 32 - Vigilanza
- Art. 33 - Servizi utili e frecce industriali
- Art. 34 – Sanzioni amministrative

**CAPO VI
CANONI**

- Art. 35 – Oneri e corrispettivi
- Art. 36 – Rimborsi e recuperi
- Art. 37 – Affidamento del servizio

**CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 38 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 39 – Disposizioni abrogate

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del “*Nuovo Codice della Strada*” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (di seguito definito C.d.S.) e del “*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (di seguito definito Reg. C.d.S.), l’installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Città Metropolitana di Milano (di seguito definita CMM), con particolare attenzione alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 C.d.S..

1.2 Lungo le strade di competenza di CMM, nei tratti all’interno dei centri abitati, le procedure di installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica possono essere soggette a regolamentazione comunale, ai sensi dell’art. 23, comma 6 del C.d.S.. Laddove non sussistano regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade, si applicano le disposizioni del C.d.S..

1.3 I principi informatori sono la sicurezza delle strade e della circolazione, che devono essere sempre assicurati e salvaguardati da CMM anche attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 2

Definizione dei mezzi pubblicitari

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.)

2.1 Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall’art. 47 del Reg. C.d.S. i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:

- a) insegna;
- b) preinsegna;
- c) sorgente luminosa;
- d) cartello;
- e) striscione, locandina e stendardo;
- f) segno orizzontale reclamistico;
- g) impianto pubblicitario di servizio;
- h) impianto di pubblicità o propaganda.

2.2 Nei successivi articoli gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio sono indicati per brevità con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

CAPO II TIPOLOGIA – UBICAZIONE

Art. 3

Dimensioni

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg. C.d.S.)

3.1 I mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 C.d.S. e definiti nell'articolo 47 del Reg. C.d.S., se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all’art. 48 del Reg. C.d.S..

Art. 4
Distanze

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S.)

4.1 L'installazione di mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 Reg. C.d.S., ad eccezione dei tratti stradali ove si riscontrano elevati tassi di incidentalità stradale o altre criticità legate alla sicurezza della circolazione comprovate da Enti con competenze superiori o da Forze dell'Ordine operanti sul territorio.

4.2 I punti per la misurazione delle distanze, di cui al comma precedente, saranno definiti nelle Norme tecniche da adottare con specifico provvedimento dirigenziale.

Art. 5
Insegna di esercizio

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 c. 1 Reg. C.d.S.)

5.1 L'insegna di esercizio, come definita dall'art. 47 c. 1 Reg. C.d.S., deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.

5.2 Si considerano pertinenze accessorie anche i piazzali e i parcheggi adiacenti accessori all'attività stessa.

5.3 E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta a caratteri alfanumerici completata con simboli e marchi di altre ditte purché attinenti l'attività svolta nel luogo in cui è installata nei limiti dimensionali previsti dall'art. 48 c. 1 Reg. C.d.S.

5.4 Gli impianti collocati nella sede dell'azienda che non rispecchino le caratteristiche previste dall'art. 47 c.1 Reg. C.d.S., si considerano a tutti gli effetti come mezzi pubblicitari propriamente detti con conseguente applicazione delle prescrizioni sancite per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari.

5.5 Ai fini dell'efficientamento degli impianti e dell'ottimizzazione dei consumi, in conformità alla Direttiva Europea 2012/27/UE e alla L.R. Lombardia n. 31/2015, CMM favorisce ed incentiva l'utilizzo di fonti energetiche a basso consumo, quali i LED (Light Emitting Diode), sia come fonte di illuminazione interna delle insegne, sia mediante schermi a LED, sempre nel rispetto dei limiti di flusso luminoso prescritti dalla L.R. Lombardia n. 31/2015 ed eventuali successivi Regolamenti di attuazione ed in conformità all'art. 50 c. 1 Reg. C.D.S.

Art. 6
Preinsegna

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47, 48, c. 3, e 51, c. 13, Reg. C.d.S.)

6.1 Le preinsegne, definite dall'art. 47, c.2, e dall'art. 48, c. 3, Reg. C.d.S., sono finalizzate a pubblicizzare un'attività indicando la direzione dove si trova la sede. Le preinsegne sono installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.

6.2 Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di preinsegne, ai sensi dell'art. 51, c. 13, Reg. C.d.S., ad una distanza di 500 mt prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Art. 7
Cartello

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.)

7.1 Il cartello pubblicitario, così come definito dall'art. 47, c. 4, Reg. C.d.S., può essere monofacciale o

bifacciale.

7.2 Nel caso di cartello bifacciale, ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 Reg. C.D.S., qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

7.3 Per quanto concerne i divieti di installazione dei cartelli pubblicitari, si applicano le casistiche previste dall'art. 51, c. 3, Reg. C.d.S.

Art. 8

Locandina

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51, c. 10, Reg. C.d.S.)

8.1 L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.

8.2 L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.

8.3 Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 Reg. C.d.S..

8.4 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

8.5 Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione. Resta fermo il termine di 60 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo. Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni, che in ogni caso non può eccedere i 15 giorni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

Art. 9

Striscione

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51, c. 10, Reg. C.d.S.)

9.1 L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art. 51, c.10, Reg. C.d.S., è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, previa autorizzazione di CMM che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.

9.2 Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

9.3 L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni.

9.4 Il posizionamento di striscioni non è ammesso in attraversamento della carreggiata stradale.

Art. 10

Servizi utili

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 136 Reg. C.d.S.)

10.1 I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sono quelli ricompresi nell'elenco di cui all'art. 136 Reg. C.d.S., devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque a una distanza che faccia individuare con chiarezza il servizio utile indicato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale.

10.2 Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. C.d.S. e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale

denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

10.3 Nei casi in cui il segnale riproduca oltre al simbolo rappresentativo del servizio utile, la denominazione dell'attività a cui è destinato l'indirizzamento, ai fini del corrispettivo dovuto, detti segnali sono assimilati ai mezzi pubblicitari.

10.4 CMM ha comunque la facoltà di valutare l'utilità della presenza del segnale richiesto, nonché l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste della medesima attività per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.

Art. 11

Frecce industriali, artigianali, commerciali

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 134 Reg. C.d.S.)

11.1 Il segnale di direzione con l'indicazione “*zona industriale, zona artigianale, zona commerciale*” può essere installato, previa autorizzazione di CMM, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.

11.2 Il segnale deve, comunque, essere posto conformemente alle disposizioni degli artt. 78 e 81 Reg. C.d.S..

11.3 La collocazione della segnaletica industriale, artigianale e commerciale di cui alla lettera b) e quella alberghiera di cui alla lettera c) dell'art. 134 D.P.R. n. 495/92, segue il principio dell'itinerario e può avvenire entro un raggio di 10 Km. dalla sede dell'attività. Le frecce devono essere collocate in corrispondenza delle intersezioni e devono indicare la direzione necessaria per il raggiungimento dell'azienda/attività segnalata.

11.4 La segnaletica deve essere disposta con orientamento tale da essere visibile dalla corrente di traffico alla quale è diretta, ad una distanza compresa tra 20 e 50 mt. dall'intersezione per il primo impianto segnaletico, mentre un secondo gruppo potrà essere posizionato ad una distanza compresa tra mt 20 e mt30 rispetto al precedente, ma rispettando sempre una distanza massima di mt 50 dall'intersezione.

11.5 Ogni impianto dovrà contenere massimo sei segnali e soltanto uno per ogni attività ed è consentita la collocazione di due impianti affiancati, sempre nel rispetto delle predette distanze.

11.6 La freccia industriale/artigianale deve avere fondo nero e scritte gialle.

11.7 La freccia alberghiera deve avere fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica conformi alla Figura II 301 dell'art. 134 D.P.R. n. 495/92. La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.

11.8 Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, riprodurre logotipo a colori, purché l'impianto sia conforme al modello allegato al Reg. C.d.S.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 12

Autorizzazioni e nulla osta

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. C.d.S.)

12.1 La collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica lungo le strade metropolitane o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte di CMM.

12.2 Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un Ente diverso sono visibili da una strada metropolitana, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di CMM che deve tener conto di eventuali limiti derivanti da fatti concreti ed oggettivi che possano inficiare la

sicurezza stradale.

12.3 Nell'interno dei centri abitati dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la competenza al rilascio di Autorizzazioni è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di CMM. Il nulla osta tecnico è espresso relativamente alla tutela del sedime stradale e alla verifica dell'osservanza delle distanze dalla segnaletica stradale prevista dall'art. 37 c. 1 lett. d) concernente le caratteristiche strutturali o geometriche della strada di competenza di CMM, fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunale laddove esistente.

12.4 Nei casi in cui i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non siano dotati di specifico Regolamento che disciplina la materia si applicano le disposizioni del C.d.S.

Art. 13

Istanza per il rilascio di autorizzazione o nulla osta

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. C.d.S.)

13.1 Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione o nulla osta sono presentate a CMM attraverso il portale dedicato, presente sul sito internet www.cittametropolitana.milano.it, e vengono istruite per ordine di protocollo, entro il termine di 60 giorni in caso di istanze di autorizzazione e di 30 giorni in caso di richieste di nulla osta.

13.2 L'istanza per il rilascio del nulla osta deve essere presentata a CMM dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

13.3 All'atto di presentazione della domanda on-line, il richiedente deve allegare, oltre alla documentazione amministrativa richiesta da CMM:

1. autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

2. n. 2 bozzetti del messaggio, a colori e quotati;

3. planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato;

4. autorizzazione sottoscritta del proprietario del terreno all'installazione con indicazione dei dati catastali (Foglio, particella), qualora l'impianto pubblicitario insista su proprietà privata;

5. attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria;

6. una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante;

Art. 14

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. C.d.S.)

14.1 A seguito di presentazione della domanda tramite il portale istituzionale, CMM dà comunicazione, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, del dirigente individuato come responsabile del procedimento e dell'avvio del procedimento stesso.

14.2 Il responsabile del procedimento valuta la conformità ed il rispetto dell'istanza con i principi di sicurezza stradale e della circolazione. In caso di esito favorevole provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza al protocollo. Se la documentazione presentata a corredo dell'istanza di cui al precedente art. 13 risulta incompleta, o comunque carente, il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione entro i primi 30 giorni dalla presentazione della domanda, assegnando un termine massimo di 30 giorni per l'integrazione. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso sino alla presentazione dell'integrazione documentale e ricomincia a decorrere solo in seguito alla presentazione della documentazione medesima.

14.3 L'autorizzazione riporta un richiamo agli obblighi che sussistono in capo al titolare dell'autorizzazione come definiti dall'art. 54 Reg. C.d.S., inoltre indica:

1 - l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;

2 - il tipo di impianto;

3 - le prescrizioni relative all'installazione e alla manutenzione dell'impianto;

4 - la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art. 55 Reg. C.d.S.;

5 - il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", "per questa pubblicità tel...", etc.).

Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto a titolo di diritti di segreteria, nonché del corrispettivo di cui all'art. 53, c. 7, Reg. C.d.S..

14.4 Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente.

14.5 Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente CMM da ogni responsabilità.

14.6 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla manutenzione dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza della viabilità, secondo il programma di interventi contenuto nell'autorizzazione. Ogni intervento manutentivo deve essere preventivamente comunicato a CMM e con esso concordate le modalità di svolgimento degli interventi manutentivi, che non possono protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.

14.7 Il mancato rispetto delle indicazioni di cui al precedente 14.4 comporta la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

14.8 CMM ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso CMM può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Art. 15

Procedura per il rilascio del nulla osta

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. C.d.S.)

15.1 CMM è tenuta a valutare e, se del caso, a rilasciare il nulla osta all'installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono sui tratti urbani di strade di CMM ovvero che siano visibili da strade di CMM.

15.2 CMM evade l'istanza entro 30 giorni secondo la procedura prevista al precedente Art. 14 per il rilascio dell'autorizzazione.

15.3 L'Amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta a CMM allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.

15.4 CMM, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti, rilascia il nulla osta specificando le indicazioni di cui al precedente 14.3, previo pagamento delle spese di istruttoria.

15.5 A conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare a CMM copia dell'autorizzazione.

Art. 16

Durata dell'autorizzazione e del nulla osta

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. C.d.S.)

16.1 La durata dell'autorizzazione è pari ad anni 3 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 53 Reg. C.d.S.

16.2 La durata dell'autorizzazione è indicata nell'atto stesso e deve essere indicata sull'impianto ai sensi del precedente art. 14.3 e dell'art. 55 Reg. C.d.S...

16.3 Il soggetto titolare dell'autorizzazione in scadenza può presentare istanza di rinnovo entro i sessanta giorni e non prima di 90 giorni antecedenti la data della scadenza come indicata sull'impianto.

16.4 La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

16.5 In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare del provvedimento decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

16.6 La durata del nulla osta, quale atto endoprocedimentale, è legata a quella dell'Autorizzazione rilasciata dal Comune che potrà essere rinnovata sulla base del medesimo nulla osta, immutata la situazione di fatto. Il nulla osta conserva la propria efficacia anche nel caso di semplice sostituzione dell'insegna di esercizio con altra avente le medesime dimensioni, seppur con diverso messaggio o tipologia costruttiva.

16.7 CMM intende favorire l'ingresso sul mercato di nuove aziende pubblicitarie costituite da giovani imprenditori, in linea con le raccomandazioni del Consiglio Europeo del 2013. Qualora non vi siano posizioni disponibili sull'intera rete stradale, Città Metropolitana potrà reperire dagli operatori autorizzati una posizione che abbia una anzianità di almeno 9 anni e che non sia coperta da contratto commerciale in corso.

Art. 17 Diniego

17.1 Qualora l'istanza non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art. 10 bis L. n.241/1990.

Art. 18 Voltura

18.1 Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

Art. 19 Termine di installazione

19.1 Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'autorizzazione al richiedente, il termine per l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, come definiti dall'art. 47 Reg. C.d.S..

19.2 Qualora CMM accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione decade automaticamente. Dell'avvenuta decadenza CMM dà comunicazione al soggetto richiedente a mezzo pec o raccomandata a/r.

Art. 20 Modifica, Rinuncia e Revoca *(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 53 Reg. C.d.S.)*

20.1 La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art. 53, c. 8, Reg. C.d.S. e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.

20.2 In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare a CMM la rinuncia all'autorizzazione o al nulla osta, indicando i tempi entro cui si impegna a rimuovere il mezzo pubblicitario oggetto del provvedimento rinunciato.

20.3 Le autorizzazioni ed i nulla osta rilasciati da CMM possono essere revocati in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

20.4 In caso di revoca dell'autorizzazione per sopravvenuto interesse pubblico il titolare avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato ai sensi dell'art. 53, c.7, Reg. C.d.S. mentre non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).

20.5 E' sempre possibile presentare una nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

CAPO IV OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI

Art. 21

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 54 Reg. C.d.S.)

21.1 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, di cui al precedente CAPO III del presente Regolamento, nel rispetto dell'art. 54 Reg. C.d.S..

Art. 22

Targhette di identificazione

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 55 Reg. C.d.S.)

22.1 Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 Reg. C.d.S..

Art. 23

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg. C.d.S.)

23.1 I mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 Reg. C.d.S. devono rispettare le caratteristiche indicate all'art. 49 del medesimo Regolamento e le prescrizioni di cui all'art. 23 del C.d.S..

Art. 24

Convenzioni speciali

24.1 I soggetti interessati siano essi Enti, Aziende o privati possono proporre a CMM la stipula di apposite convenzioni con cui disciplinare la manutenzione e la cura del verde di spazi interclusi o prospicienti a svincoli, intersezioni, incroci o altre opere di viabilità.

24.2 Le singole convenzioni disciplineranno gli interventi di manutenzione e di cura del verde, nonché la possibilità e le modalità di installazione di eventuali mezzi pubblicitari.

Art. 25

Divieti

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S.)

25.1 Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano

- comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull'asse orizzontale;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - all'interno delle opere di scolo delle acque;
 - sui marciapiedi laddove non venga assicurata la larghezza minima prevista dalla normativa sulle barriere architettoniche;
 - lungo le strade panoramiche individuate dal PTCP;

Art. 26

Vincoli storici e artistici

(Riferimenti normativi: Art. 49 D. lgs. n. 42/2004)

26.1 Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

26.2 Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

26.3 In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Art. 27

Vincoli paesaggistici e ambientali

(Riferimenti normativi: Art. 153 D. lgs. n. 42/2004)

27.1 Ai sensi dell'art. 153 del D. lgs. n. 42/2004, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

27.2 Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole (preventivo) del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 28
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

28.1 Il presente Regolamento si adegua alle prescrizioni del P.T.C.P., approvato con Delibera di Consiglio n. 93 del 17/12/2013, in particolare per la parte relativa alle strade di interesse panoramico ed ambientale.

CAPO V
ILLECITI E SANZIONI

Art. 29
Rimozione d'urgenza
(Riferimenti normativi: Art. 23, c. 13 quater, C.d.S.)

29.1 Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio di CMM, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

29.2 Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.

29.3 Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 gg., termine massimo di custodia.

29.4 In relazione alle spese di rimozione, CMM trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento; tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 30
Rimozione previa diffida
(Riferimenti normativi: Art. 23, c. 13 bis, C.d.S.)

30.1 In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento d'urgenza, CMM diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto.

30.2 Decorso il suddetto termine, CMM provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Art. 31
Difformità messaggi pubblicitari
(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 56 Reg. C.d.S.)

31.1 I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione contestazione della difformità e assegna il termine di 10 giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il

medesimo atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

31.2 In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Art. 32 Vigilanza

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 56 Reg. C.d.S.)

32.1 Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo pec o raccomandata a/r al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. CMM, decorso tale termine, valutate le osservazioni pervenute dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per il recupero del spese di rimozione sul titolare dell'autorizzazione.

Art. 33 Servizi utili e frecce industriali

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 136 Reg. C.d.S.)

33.1 La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale previste dal C.d.S. comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.

33.2 Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

Art. 34 Sanzioni amministrative

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. commi dal 11 al 13 quater)

34.1 In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente applicabile in materia.

CAPO VI CANONI

Articolo 35 Oneri e corrispettivi

(Riferimenti normativi: Art. 27 c. 7 C.d.S. – art 53, c. 7 e art. 405, c. 2, Reg. C.d.S.)

35.1 CMM, con Decreto del Sindaco Metropolitan, fissa gli importi degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o nulla osta ai sensi dell'art. 405, comma 2, Reg. C.d.S., per installazione di mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

35.2 CMM definisce altresì, con apposito Decreto del Sindaco Metropolitan e ai sensi dell'art. 53 Reg. C.d.S., il corrispettivo annuo del canone dovuto dal soggetto richiedente l'autorizzazione. Il corrispettivo sarà determinato tenendo conto delle categorie delle strade e dei flussi dei veicoli transitanti giornalmente.

Articolo 36

Rimborsi e recuperi

36.1 La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, da richiedere entro 5 anni dalla data del versamento, deve essere presentata per iscritto a CMM che, verificato il presupposto per il rimborso, effettua la restituzione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

36.2 CMM procede al recupero delle somme non versate come indicato nell'art. 19 del presente Regolamento entro 5 anni dalla data di scadenza stabilita per il pagamento del canone.

Articolo 37

Affidamento del servizio

37.1 La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari, comprese le attività di riscossione del canone, possono essere gestite direttamente da CMM o affidate a soggetti terzi fatta salva l'autorità di CMM in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Disposizioni finali e transitorie

38.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

38.2 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati, a cura e spese del titolare dell'impianto, alla scadenza della relativa autorizzazione.

Art. 39

Entrata in vigore e disposizioni abrogate

39.1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa Delibera di approvazione.

39.2 Da tale data vengono abrogati il "*Regolamento per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari*", approvato dal Consiglio Provinciale Rep. Gen. 21/2003 atti 3407/03-1406/03 del 20 marzo 2003, modificato dal Consiglio Rep. Gen. 23/2004 atti 92219/04 - 1406/03 del 22 aprile 2004, le "*Norme Tecniche*" approvate con Disposizione Dirigenziale n. 233/2009 R.G. 10456/2009 del 23.06.2009 e tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.